

### SEDUTE DELLE COMMISSIONI

#### COMMISSIONI RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

e

11<sup>a</sup> (Lavoro)

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973

*Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Comm.ne*  
POZZAR

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ferioli e per il lavoro e la previdenza sociale de' Cocci.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,30.*

#### IN SEDE REDIGENTE

« **Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie** » (542), d'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio).

Le Commissioni proseguono la discussione, sospesa il 15 marzo, dopo l'approvazione dell'articolo 439 *sub* articolo 1 del disegno di legge.

All'articolo 439-*bis* il senatore Filetti illustra tre emendamenti: uno al primo comma (per sopprimere le parole: « salvi gli eventuali diritti quesiti »), un secondo, aggiuntivo, al secondo comma ed un terzo sostitutivo dell'ultimo comma. Il relatore Torelli dà conto di un emendamento mirante ad inserire, dopo il primo comma, il seguente: « Ammette, se rilevanti, e provvede all'assunzione delle prove dedotte nel termine di cui all'articolo 439, settimo comma, nell'udienza fissata ai sensi del sesto comma dello stesso articolo ». Il relatore Martinazzoli illustra quindi un emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo che, dopo una rettifica suggerita dal senatore Torelli, risulta così formulato: « Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonchè la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo 439 ».

Il senatore De Carolis, a sua volta, ritira un emendamento al secondo comma.

Il relatore Martinazzoli si dichiara contrario agli emendamenti del senatore Filetti,

salvo che per il primo, a proposito del quale si rimette alle Commissioni. Il sottosegretario de' Cocci esprime parere contrario agli emendamenti del senatore Filetti e parere favorevole alle proposte di modifica illustrate dai relatori. Per dichiarazione di voto intervengono i senatori Fermariello, Viviani e Follieri, che annunciano, a nome rispettivamente dei gruppi comunista, socialista e democratico cristiano, voto favorevole agli emendamenti dei relatori e voto contrario agli altri.

Le Commissioni respingono quindi, separatamente, gli emendamenti illustrati dal senatore Filetti ed approvano gli emendamenti proposti dai relatori. Prima della votazione dell'articolo 439-*bis*, il senatore De Sanctis annuncia il voto contrario del gruppo del MSI - Destra nazionale, ribadendo l'opportunità degli emendamenti del senatore Filetti ed in particolare del primo, che, a suo parere, le Commissioni avrebbero dovuto accogliere per dare alla norma una migliore formulazione. Le Commissioni approvano successivamente l'articolo 439-*bis* nel testo emendato.

All'articolo 439-*ter* si prende in esame un emendamento illustrato dal senatore Filetti, tendente ad aggiungere un comma. Il relatore Martinazzoli ed il sottosegretario de' Cocci esprimono parere contrario; secondo il senatore Carraro l'emendamento non meriterebbe invece un giudizio sfavorevole; il senatore Petrella dichiara che il Gruppo comunista darà voto contrario ed il senatore De Sanctis interviene per motivare il voto favorevole del suo Gruppo. Dopo un breve intervento del senatore Torelli, le Commissioni respingono l'emendamento e, successivamente, approvano l'articolo 439-*ter* nel testo originario.

All'articolo 440 il senatore Filetti presenta un emendamento sostitutivo dell'articolo, così formulato: « Il giudice, su istanza di parte, con ordinanza costituente titolo esecutivo, dispone il pagamento delle somme non contestate, fatta eccezione del caso di contumacia ». Il senatore De Carolis illustra un suo emendamento tendente ad aggiungere al primo comma le parole: « , salvo il caso in cui la mancata contestazione dipenda dalla contumacia della parte »; l'oratore fa presente

che tale emendamento contiene una disposizione non dissimile da quanto previsto nell'emendamento del senatore Filetti, da cui si diversifica, peraltro, per le motivazioni e per il fatto di non mirare a sostituire l'intero articolo 440 (con la conseguente soppressione degli ultimi tre commi). Il senatore De Carolis ritiene quindi che, ovè l'emendamento Filetti fosse respinto, il suo emendamento non potrebbe essere considerato precluso. Concorda con tale interpretazione il presidente Pozzar.

Il senatore Torelli illustra poi un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente: « L'ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa ». Sugli emendamenti proposti dai senatori Filetti e De Carolis interviene il senatore Petrella per difendere l'opportunità di mantenere il primo comma dell'articolo 440 nel testo originario, ed il senatore Mariani per appoggiare l'emendamento del senatore Filetti. Il relatore Torelli si dichiara contrario agli emendamenti dei senatori Filetti e De Carolis, mentre il sottosegretario de' Cocci, nell'esprimere parere favorevole all'emendamento dei relatori sostitutivo dell'ultimo comma, si rimette alle Commissioni per quanto concerne l'emendamento De Carolis e, relativamente all'emendamento Filetti, per la sola parte in cui quest'ultimo corrisponde sostanzialmente al primo.

Il senatore Follieri dichiara il proprio voto contrario all'emendamento del senatore Filetti, mentre il senatore De Sanctis, oltre a dichiararsi favorevole a tale emendamento, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento dei relatori, sostitutivo dell'ultimo comma. A questo punto il senatore De Carolis sostituisce il suo emendamento con un altro, tendente ad aggiungere al primo comma dell'articolo le parole: « dall'altra parte regolarmente costituita »: i relatori esprimono parere negativo, mentre il sottosegretario de' Cocci si rimette alle Commissioni. Il senatore Boldrini annuncia il voto contrario del Gruppo comunista.

Le Commissioni accolgono quindi l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma presentato dai due relatori e respingono gli altri emendamenti. Successivamente è approvato l'articolo 440 nel testo emendato.

All'articolo 441, il senatore Filetti illustra un emendamento soppressivo all'ultimo comma e un emendamento aggiuntivo di un comma, prevedente, tra l'altro, che le parti possano nominare un loro consulente. Tale emendamento aggiuntivo viene poi ritirato a seguito della presentazione da parte del senatore De Carolis di una proposta di modifica contemplante, tra l'altro, che le parti possano nominare un loro consulente nel termine perentorio di cinque giorni. Il relatore Torelli, nell'esprimere parere contrario agli emendamenti, dichiara che le preoccupazioni sulla possibilità di nominare un consulente di parte non hanno ragion d'essere, visto che è mantenuto in vigore l'articolo 201 del codice di procedura civile, che prevede appunto tale possibilità. Il senatore De Carolis ritira allora il suo emendamento, che viene fatto proprio dal senatore Carraro. Il sottosegretario Ferioli è contrario all'emendamento del senatore Filetti, mentre si rimette alle Commissioni per quanto riguarda l'emendamento fatto proprio dal senatore Carraro. Le Commissioni respingono quindi gli emendamenti ed approvano l'articolo 441 nel testo originario.

Dopo che il senatore De Carolis ha ritirato una proposta mirante ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 441, le Commissioni passano ad esaminare l'articolo 443. Sono presentati due emendamenti sostitutivi: il primo da parte del senatore Filetti, ed il secondo da parte dei relatori. Respinto l'emendamento del senatore Filetti — a cui si sono dichiarati contrari i relatori ed il rappresentante del Governo — le Commissioni approvano l'emendamento proposto dai relatori — sul quale il sottosegretario Ferioli si è espresso favorevolmente — che sostituisce l'intero articolo con il seguente:

« (Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali). Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.

Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 439-bis.

A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 439.

Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa ».

L'articolo 445 risulta quindi approvato senza modifiche, dopo il ritiro di un emendamento da parte del senatore Boldrini.

All'articolo 446 il senatore Filetti presenta un emendamento al primo comma, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « la rimette », le altre: « con ordinanza ». Dopo le dichiarazioni favorevoli del relatore Martinazzoli e del rappresentante del Governo, le Commissioni approvano l'emendamento anzidetto nonchè l'articolo in tal modo modificato.

All'articolo 446-bis il senatore Filetti presenta un emendamento soppressivo dell'intero articolo, a cui si dichiarano contrari i relatori ed il rappresentante del Governo. Posto in votazione il mantenimento del testo originario, le Commissioni lo approvano.

Su richiesta del senatore Coppola, il seguito della discussione è quindi rinviato alla seduta di domani.

*La seduta termina alle ore 12,15.*

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973

*Presidenza del Vice Presidente  
PELIZZO*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Montini.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,55.*

### IN SEDE REFERENTE

« Integrazione della legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne il ruolo speciale del Corpo delle armi navali, e modifiche alle norme riguardanti l'avanzamento degli ufficiali maestri direttori delle bande dell'Esercito e della Marina » (184), d'iniziativa del senatore Burtulo.  
(Rinvio del seguito dell'esame).

Il sottosegretario Montini ricorda che sul disegno di legge — sul quale la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario — sono

in corso intese tra il Ministero della difesa e quello del tesoro per rimuovere tale difficoltà di ordine procedurale. Poichè il Tesoro non ha ancora precisato in merito il suo avviso, si rende necessario un ulteriore rinvio del seguito dell'esame.

Senza discussione, la proposta è accolta.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Ammissione dei laureati in astronomia e in discipline nautiche ai pubblici concorsi per l'accesso a talune carriere direttive tecniche del personale della difesa** » (816).

(Discussione e rinvio).

Il senatore Rosati, relatore alla Commissione, riferisce in senso favorevole sul disegno di legge, con il quale, in riferimento alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, sul riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa, viene stabilita l'inclusione dei titoli di laurea in astronomia ed in discipline nautiche tra quelli previsti per l'accesso alla carriera direttiva tecnica del personale dell'Istituto geografico militare ed a quella dei fisici della Marina. Egli conclude dando notizia del parere favorevole della 7<sup>a</sup> Commissione.

Aperta la discussione, i senatori Spora, Antonicelli e Bonaldi dichiarano di concordare con l'avviso del relatore. Si associa il rappresentante del Governo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla prossima seduta, non essendo ancora pervenuto il parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

#### IN SEDE REFERENTE

« **Norme integrative della legge 10 aprile 1954, numero 113, e successive modificazioni, circa i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario** » (828), d'iniziativa dei senatori Cirielli e Buzio.

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

In assenza del relatore, senatore Rosa, riferisce il presidente Pelizzo, il quale precisa

che il disegno di legge è inteso a consentire agli ufficiali del disciolto ruolo dei mutilati ed invalidi di guerra, riassunti in servizio sedentario, i quali siano pervenuti al grado di generale di brigata, di essere collocati in congedo con un limite di età di due anni superiore a quello attuale, pari al limite fissato per il grado di colonnello.

Aperto il dibattito, i senatori Bonaldi, Antonicelli, Rosati e Pirastu chiedono chiarimenti. Replicano il presidente Pelizzo e il sottosegretario Montini, i quali precisano trattarsi in sostanza di una integrazione di disposizioni legislative in atto, in conseguenza di un'involontaria omissione del legislatore dell'epoca.

La Commissione, infine, all'unanimità, con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, stabilisce di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

#### PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 33, RELATIVO ALLA RIDUZIONE E AL FRAZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI LEVA

Il senatore Pirastu ricorda che la Commissione, dopo aver iniziato parecchi mesi or sono l'esame del disegno di legge n. 33, sul quale il Gruppo comunista ha presentato emendamenti intesi ad integrarlo, rinviò il seguito dell'esame per consentire al relatore l'approfondimento di tale rilevante materia. Egli invita il Presidente ed il Governo a consentire che la Commissione possa proseguire al più presto l'esame di tale disegno di legge, per il quale non è ammissibile un insabbiamento. Ove i tempi di attesa fossero ancora lunghi — aggiunge il senatore Pirastu — i commissari del Gruppo comunista sarebbero costretti ad assumere in proposito quelle iniziative formali che si palesassero più opportune.

Replicando, il presidente Pelizzo dà notizie che taluni disegni di legge aventi per oggetto lo stesso argomento sono all'esame, in questi giorni, della Commissione difesa della Camera dei deputati; si farà, comunque, carico di esaminare — anche sul piano regolamentare — la possibilità di soddisfare la richiesta del senatore Pirastu.

Il sottosegretario Montini assicura che il Ministero della difesa sta conducendo intensi studi in relazione all'argomento di cui al disegno di legge n. 33 e si riserva di riferire in merito alla Commissione.

*La seduta termina alle ore 11,40.*

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973

*Presidenza del Presidente  
CARON*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Schietroma e per le partecipazioni statali Mattarelli.*

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Caron comunica che il ministro Ferrari-Aggradi ha aderito in linea di massima alla richiesta di un dibattito sui problemi delle partecipazioni statali e si riserva di comunicarne la data, avvertendo che il dibattito dovrebbe, in ogni caso, avvenire entro la prossima settimana per precedere la discussione in Assemblea dei disegni di legge recanti l'aumento dei fondi di dotazione dell'EFIM e dell'EAGAT.

### IN SEDE REFERENTE

« **Aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT** » (925).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Riprende la discussione generale, con un intervento del senatore Basadonna che annuncia il proprio parere contrario al disegno di legge, motivato con la pesante situazione finanziaria dell'Ente che è, a suo avviso, indicativa di una situazione grave di scarsa economicità delle iniziative, situazione che non potrà essere risanata soltanto mediante interventi di carattere finanziario, ma che richiede una profonda ristrutturazione del settore.

L'oratore critica quindi i criteri di gestione seguiti dall'EAGAT che ha continuato ad as-

sorbire aziende economicamente improduttive e che mostra una certa disinvoltura anche nell'amministrazione corrente, nonostante i rilievi della Corte dei conti. Dopo aver rilevato che la situazione di crisi delle aziende non può essere giustificata neppure dai parziali risultati conseguiti sul terreno del termalismo sociale, il senatore Basadonna conclude auspicando che venga avviata una seria politica termale coordinata dal Ministero della sanità.

Replica quindi brevemente il relatore Carollo, il quale contesta anzitutto che l'EAGAT possa essere definito un carrozzone e smentisce il rilievo relativo agli aumenti eccessivi degli emolumenti dei consiglieri di amministrazione.

Egli fornisce in proposito dati relativi alle spese per il consiglio di amministrazione ed osserva, per quanto riguarda i costi dell'apparato amministrativo dell'ente, che essi non sono certo superiori, comparativamente, a quelli di altri enti di gestione per i quali non sono stati mossi rilievi.

Il relatore sottolinea quindi il carattere meramente finanziario del provvedimento in esame, che si prefigge di consentire la prosecuzione del programma di investimenti già avviato, il quale, altrimenti, sarebbe bloccato, con gravissime conseguenze per le aziende e per la occupazione. Passando a parlare dei rapporti tra EAGAT e Regioni, il senatore Carollo fa presente che, se la proprietà delle acque termali incontestabilmente appartiene alle Regioni, ciò non comporta anche l'attribuzione della titolarità delle aziende che le sfruttano, ma soltanto il diritto a riceverne i canoni di concessione: conseguentemente, il passaggio delle aziende termali alle Regioni può anche avvenire, ma deve trattarsi di una scelta politica e non di una mera conseguenza giuridica dell'attuazione costituzionale. Egli conclude, quindi, invitando a non fare un mito nè delle Regioni nè della riforma sanitaria, rinunciando a rinviare l'approvazione del disegno di legge alla soluzione sia dei problemi sanitari sia del definitivo assetto istituzionale delle aziende termali.

Replica anche il sottosegretario Mattarelli riprendendo l'osservazione del relatore cir-

ca il carattere esclusivamente finanziario del disegno di legge, confermato anche dal fatto che il CIPE, nel deliberare l'aumento del fondo di dotazione dell'EAGAT, prevede un'ulteriore fase di risanamento dell'attività termale pubblica, fase connessa con la riforma sanitaria e con la programmazione in relazione all'assetto del territorio. Circa la competenza regionale, l'oratore ricorda che il trasferimento delle funzioni, secondo quanto ha affermato la 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati nel suo parere sul provvedimento, comporta soltanto il passaggio alle Regioni delle funzioni di concedente delle acque minerali e termali, funzione che si esercita anche nei confronti dell'EAGAT, dal momento che già sono stati emanati i decreti per l'indicazione delle acque di proprietà delle Regioni.

Il sottosegretario afferma quindi che molti dei rilievi della Corte dei conti sull'EAGAT dipendono dalla grave situazione finanziaria di quest'ultimo che, inoltre, sta provvedendo, seguendo alcuni dei rilievi, a una ristrutturazione dei propri servizi amministrativi. Dopo aver affermato che i rapporti tra enti locali ed aziende termali potranno essere sistemati al momento della decisione sull'assetto definitivo dell'attività termale ed aver sottolineato il significato dell'articolo 4 del disegno di legge, che introduce il controllo parlamentare sulla gestione, l'oratore chiede l'approvazione del provvedimento che, egli afferma, non pregiudica in nessun senso il futuro.

La Commissione quindi, a maggioranza, incarica il senatore Carollo di presentare all'Assemblea relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge.

#### IN SEDE DELIBERANTE

- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, n. 133, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972 » (342);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1972, n. 134, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 no-

vembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972 » (343);

- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1972, n. 618, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972 » (701);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1103, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (736);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1966, n. 1150, emanato ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (737);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1967, n. 235, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 » (738);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, n. 774, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 » (739);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, n. 776, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 » (740);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1967, n. 1100, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello

- Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 » (741);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1967, n. 1331, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 » (742);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1969, n. 504, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 » (743);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1970, n. 787, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 » (744);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1970, n. 935, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 » (745);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1970, n. 1062, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 » (746);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1971, n. 27, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 » (747);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1971, n. 538, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 » (748);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 894, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 » (749);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1971, n. 1129, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 » (750);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1971, n. 1130, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 » (751).

(Discussione e approvazione dei disegni di legge nn. 342, 701, 744, 747 e 751; rinvio della discussione dei disegni di legge nn. 343, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 745, 746, 748, 749 e 750).

Il presidente Caron, nel proporre che la discussione sui disegni di legge avvenga congiuntamente, ricorda che da essi nacque un problema di carattere generale connesso con i rapporti tra articolo 42 del regolamento di contabilità e Costituzione. Alla luce di quest'ultima, la natura giuridica della convalida diviene assai dubbia e, conseguentemente, egli propone che il dibattito sui disegni di legge di convalida sia finalizzato alla revisione del meccanismo previsto dal regolamento di contabilità, attraverso un'iniziativa legislativa della Commissione, ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento del Senato; egli ricorda inoltre che il Governo, nelle passate legislature, si era dimostrato favorevole ad una iniziativa del genere.

Il sottosegretario Schietroma riconosce la complessità della situazione giuridica esistente attorno alla procedura di convalidazione che peraltro non può, in sé, essere definita assolutamente incostituzionale. In ogni caso — egli prosegue — fino a quando l'articolo 42 del regolamento di contabilità non sarà modificato, il Governo dovrà continuare ad applicarlo.

Svolge quindi un'ampia esposizione introduttiva il senatore Carollo. Egli ricorda le precedenti discussioni ed afferma che la procedura di convalida non si inquadra in quelle previste dalla Costituzione la sua natura è fissata da quella della spesa a cui si riferisce e che deve avere i caratteri della imprevedibilità al momento dell'approvazione del bilancio, della necessità (nel senso che la sua mancata effettuazione comporta uno scadimento del pubblico servizio) e nella non ripetibilità nei successivi esercizi. Dai precedenti parlamentari in materia, l'oratore trae la conclusione che la spesa impreveduta, con la relativa susseguente procedura di convalida, comporti una specificazione di spesa su una autorizzazione generica, quella del fondo per le spese imprevedute, approvata dal Parlamento.

Ciò posto, sorge il problema del rapporto tra procedura di convalida e articolo 77 della Costituzione sulla decretazione di urgenza, che è la sola ipotesi prevista dalla Costituzione di una successiva ratifica parlamentare di atti dell'Esecutivo. In tale ipotesi, peraltro, non rientra la procedura di convalida che, conseguentemente, ha carattere ibrido. Inoltre, il senatore Carollo ritiene che il procedimento di convalida abbia carattere più amministrativo che legislativo, aderendo ad una tesi sostenuta in passato dal senatore Fortunati, il quale aggiungeva che in ogni caso era opportuno che il Parlamento fosse informato dei prelievi dal fondo di riserva, per dare un giudizio politico e per evitare che il Governo abusasse delle possibilità di ricorrere a tale fondo. Sulla natura politica del giudizio di convalida — egli prosegue — concorda anche la migliore dottrina e, qualora si aderisca alla tesi della natura amministrativa del procedimento, occorre procedere alla modifica dell'articolo 42 del regolamento di contabilità, attraverso lo strumento prospettato dal presidente Caron. A tal fine — egli conclude — la Commissione potrebbe incaricare una Sottocommissione di elaborare il disegno di legge di modifica dell'articolo 42 del regolamento di contabilità, approvando nel frattempo i 19 disegni di legge di convalida.

Il presidente Caron si dichiara concorde con il relatore, pur facendo presente che, circa il modo di giungere all'elaborazione del disegno di legge, si riserva di fornire ulteriori elementi propendendo, personalmente, più per un gruppo di lavoro che per una Sottocommissione.

Svolge quindi un ampio intervento il senatore Li Vigni: sul problema di carattere generale egli osserva di ritenere non fondate le tesi di coloro che equiparavano i disegni di legge di convalida a delle vere e proprie note di variazione; d'altra parte, è anche difficile configurare un potere di convalidazione proprio di una Commissione parlamentare, tanto più che non si vede il vero significato della convalida, che opera rispetto a decreti già in sé perfetti. Si tratta quindi di un residuo storico, che non vale tanto la pena di esaminare in astratto nella sua natura giuridica, quanto di eliminare prontamente con soluzioni semplici, che non implicino variazioni costituzionali e che si possono raggiungere anche con lo strumento indicato dal Presidente. Peraltro, egli ritiene che il disegno di legge da elaborare debba tener conto anche della necessità di modificare nel contempo gli articoli 40 e 41 dello stesso regolamento di contabilità. Passando a parlare del merito dei singoli provvedimenti, dopo aver rilevato la singolarità dell'intestazione contenuta in ciascuno di essi, secondo la quale i decreti sono emanati « sentito il Consiglio dei Ministri » che invece, per le spese superiori ai tre milioni, dovrebbe deliberarli a norma dell'articolo 42 del regolamento di contabilità, il senatore Li Vigni sottolinea la stranezza, che emerge dalle relazioni governative di alcuni provvedimenti, consistente nel fatto che sono stati presentati nella IV legislatura e poi nella VI, saltando quella intermedia. Inoltre, egli afferma che in alcuni disegni di legge di convalida non sembrano soddisfatte le condizioni richieste dall'articolo 42 per il ricorso al fondo per le spese imprevedute. Per questi provvedimenti egli invita la Commissione ad aver sufficiente decisione per negare la convalida, ciò che, data la situazione, non avrà nessuna conseguenza sui decreti ma mostrerà la sensibilità della

Commissione e fungerà da discreto richiamo al Governo e agli organi di controllo.

Il presidente Caron propone a questo punto che la Commissione approvi nella seduta odierna i disegni di legge che non presentano problemi di merito, rinviando alla prossima settimana quelli sui quali sorgono eccezioni.

Tale proposta è accolta dal relatore — il quale invita il Governo a fornire le spiegazioni opportune nel merito — e dalla Commissione.

Questa approva, con separate votazioni, i disegni di legge 342, 701, 744, 747 e 751, per i quali non emerge alcun problema di merito, e stabilisce di rinviare alla prossima settimana la discussione sui restanti provvedimenti.

*La seduta termina alle ore 13.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973

*Presidenza del Presidente*  
MARTINELLI

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Belotti e per il tesoro Schietroma.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

### IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare** » (161), d'iniziativa dei senatori Spagnoli ed altri. (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*);

« **Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare di tipo aperto** » (314), d'iniziativa dei senatori De Ponti ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Martinelli informa di aver richiesto ed ottenuto dalla Banca d'Italia dati sui fondi comuni operanti in Italia, sul loro patrimonio netto e su altri aspetti rilevanti dei fondi stessi ed avverte che tali dati

saranno distribuiti ai componenti della Commissione.

Prende quindi la parola il senatore Fabbri, il quale fa anzitutto presente che il Gruppo comunista non ha alcuna opposizione pregiudiziale all'utilizzazione del risparmio privato affinché sia trasformato in capitale di rischio, a condizione peraltro — come espressamente indicato in una risoluzione adottata dal Partito comunista nel luglio dello scorso anno — che esso sia indirizzato verso forme di investimento produttivo. Il disaccordo con l'impostazione dei provvedimenti in esame sorge invece nel momento della collocazione dell'istituto dei fondi di investimento nel contesto della situazione economica nazionale, che i detti provvedimenti sostanzialmente ignorano, limitandosi alla sola esigenza della tonificazione del mercato azionario, mentre, prosegue l'oratore, il collegamento va fatto con la programmazione — seria, efficiente, democratica — avente per scopo essenziale l'attuazione delle riforme indispensabili alla nostra società civile.

Dopo aver ribadito che pregiudiziale all'approfondimento del problema in esame è la soluzione di quelli relativi alle borse ed alle società per azioni (come, d'altra parte, ha riconosciuto in una recente intervista lo stesso ministro Malagodi), il senatore Fabbri rileva il pericolo di eventuali distorsioni e possibili speculazioni che potrebbero derivare da un afflusso indiscriminato di questo tipo di risparmio in borsa e ritiene comunque indispensabile, per la tutela dei risparmiatori, che le società di gestione siano a prevalente capitale pubblico. Conclude proponendo un rinvio dell'esame del disegno di legge.

Dopo un intervento, di natura regolamentare, del Presidente, prende la parola il senatore Cipellini.

L'oratore osserva anzitutto che la mancanza (a differenza di quanto avvenuto nella scorsa legislatura) di un progetto governativo in tema di fondi di investimento testimonia ancora, se mai ve ne fosse bisogno, il modo di vivere « alla giornata » del Governo e della maggioranza che lo sostiene nonché la politica confusa e contraddittoria perseguita proprio in un momento di grave crisi economica,

caratterizzato inoltre da una vicenda monetaria che ha posto il nostro Paese ai margini dell'Europa.

Passando quindi al tema in discussione, il senatore Cipellini, pur concordando sulla opportunità della regolamentazione dei fondi in questione, che possono certo svolgere una opportuna funzione di intermediazione con le diverse categorie di risparmiatori, ribadisce che essa debba procedere in parallelo con la nuova disciplina del mercato borsistico e con la riforma delle società per azioni, e ciò proprio al fine di un'adeguata tonificazione del mercato mobiliare. Conclude affermando che il testo dei due disegni di legge, nell'attuale formulazione, non può dirsi soddisfacente ed auspicando che si pervenga, nel corso dell'esame dei singoli articoli, ad una più congrua redazione degli stessi, al fine di varare norme chiare e precise che facilitino effettivamente i piccoli risparmiatori, impedendo deleterie speculazioni.

Il senatore De Falco, intervenendo a sua volta, afferma che i fondi comuni, inseriti in un mercato finanziario asfittico, la cui crisi è aggravata dalla precaria situazione delle Borse-valori e dalla carente normativa delle società per azioni, rischiano di diventare un ulteriore strumento di manovre speculative, favorendo soprattutto le grosse aziende esportatrici. Osserva quindi che l'eventuale immissione, su di un mercato mobiliare con le distorsioni di quello attuale, di una massiccia liquidità rastrellata attraverso i fondi comuni, può determinare una repentina congestione delle Borse, facendo artificiosamente lievitare le quotazioni ed incidendo così negativamente sul livello generale dei prezzi.

Soffermandosi sul disposto dei disegni di legge in esame, l'oratore esprime dubbi circa la congruità dei due provvedimenti rispetto all'esigenza di tutelare i piccoli risparmiatori; sottolinea, in proposito, la mancanza di sufficienti garanzie per un'effettiva diversificazione del portafoglio di investimenti ed una corretta gestione del patrimonio dei fondi. L'oratore conclude sollecitando lo svol-

gimento dell'inchiesta sul funzionamento delle Borse-valori, proposta dai senatori Li Vigni ed altri, preliminarmente alla definizione dell'iter legislativo dei disegni di legge in titolo.

Prende quindi la parola il senatore De Ponti, il quale rileva che i fondi comuni, rappresentando un opportuno tramite tra risparmio e mercato mobiliare, contribuiscono ad ampliare la gamma degli strumenti di intermediazione finanziaria già esistenti. Da essi tuttavia i fondi si differenziano, afferma l'oratore, per il particolare controllo pubblico cui sono sottoposti, controllo previsto dai disegni di legge in esame. L'auspicabile approvazione di questi ultimi consentirà anche di disciplinare una situazione attualmente confusa, caratterizzata dalla presenza sul mercato di fondi stranieri sottratti a qualsiasi regolamentazione legislativa da parte italiana.

Il senatore De Ponti osserva quindi che, se è certo esagerato attribuire ai fondi comuni proprietà taumaturgiche ai fini di una razionalizzazione del mercato mobiliare, è senz'altro possibile prevedere che essi consentiranno la raccolta di denaro « fresco » da convogliare sul mercato finanziario con conseguenti effetti tonificanti per le quotazioni in Borsa, nella situazione attuale largamente sottovalutate. L'introduzione dei fondi — conclude il senatore De Ponti — può altresì esercitare una funzione moralizzatrice, contribuendo a diradare quel clima di diffidenza che accompagna oggi le operazioni in Borsa, attirando così verso di essa i piccoli risparmiatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Martinelli avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 29 marzo, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna e l'aggiunta, in sede referente, del disegno di legge n. 590.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 28 MARZO 1973

*Presidenza del Presidente*  
SPADOLINI*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Cocco.**La seduta ha inizio alle ore 10,15.*PER L'ASSEGNAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 281 ALLE COMMISSIONI RIUNITE 7<sup>a</sup> E 11<sup>a</sup>

In accoglimento di una proposta formulata dalla senatrice Franca Falcucci, che riferisce anche brevemente sulle conformi conclusioni della Sottocommissione per i pareri, si stabilisce di chiedere che il disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Azimonti, Calvi ed altri, recante provvedimenti a favore dei lavoratori studenti (n. 281), assegnato in sede consultiva per il parere alla 11<sup>a</sup> Commissione, venga invece deferito alla competenza delle Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>, in vista dell'esame congiunto con un altro disegno di legge: d'iniziativa dei senatori Fermariello, Piovano ed altri, riguarda l'istituzione di sezioni serali di scuole medie e secondarie statali ed i rapporti di lavoro per i lavoratori studenti (n. 728), ed è assegnato in sede referente alle stesse Commissioni riunite.

**IN SEDE DELIBERANTE**

« Proroga di un quinquennio, dal 1° gennaio 1971, della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, librario ed archivistico dalle invasioni delle termiti » (756).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Si riprende il dibattito iniziato il 14: il sottosegretario alla pubblica istruzione Maria Cocco, fornisce alla Commissione le pre-

cisazioni richieste sui risultati delle ricerche compiute nel campo della lotta antitermitica, nonché sull'opera svolta dalla Commissione interministeriale per lo studio e il coordinamento di tali attività.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Gli articoli 1 e 2 vengono approvati senza modificazioni e l'articolo 3 (secondo le indicazioni fornite, nel proprio parere, dalla Commissione programmazione, bilancio e partecipazioni statali) è accolto con un emendamento sostitutivo del primo comma.

Il disegno di legge è quindi approvato nel suo complesso.

« Concessione di un contributo straordinario dello Stato al Comitato per le celebrazioni del IX centenario della morte di San Pier Damiani » (688), d'iniziativa dei deputati Castellucci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Si riprende l'esame, sospeso il 14. Sciogliendo la riserva allora avanzata, il senatore Piovano avverte che i senatori comunisti non si opporranno all'ulteriore corso in sede deliberante: essi peraltro prospettano in via generale l'esigenza di abbandonare il criterio di discutere i provvedimenti (in genere d'iniziativa di singoli parlamentari) recanti contributi ad enti e manifestazioni culturali al di fuori di un quadro generale delle disponibilità di bilancio e delle opportunità politiche, metodo di dibattito con il quale essi ritengono di non poter ulteriormente consentire.

All'esigenza prospettata dal senatore Piovano si dice sensibile il senatore Spigaroli, che suggerisce di seguire il principio, già in qualche misura adottato nel passato, di sottoporre i disegni di legge in questione ad un preliminare vaglio di un apposito comitato che, conclude l'oratore, potrebbe identificarsi con lo stesso Ufficio di presidenza allargato.

Consente con tale proposta il presidente Spadolini, e il senatore Ermini, pur aderendo, rileva che tale criterio procedurale non dovrà assumere in alcun modo un significato limitativo nei confronti del potere di iniziativa legislativa parlamentare.

Precisa che la sua proposta non intende in modo alcuno porre remore di questa natura il senatore Piovano che, poi, nel merito del provvedimento, esprime il dissenso del proprio Gruppo rispetto al moltiplicarsi incontrollato di manifestazioni celebrative sovvenzionate a carico del pubblico erario, ed anche la sua insoddisfazione per la insufficiente definizione degli obiettivi culturali delle attività che dovranno essere curate dall'istituendo Comitato nazionale per San Pier Damiani, del quale, egli osserva, fra l'altro non è neppure precisata la composizione.

All'oratore precedente replica il relatore alla Commissione Ermini, anche per porre in evidenza che la composizione dell'anzidetto Comitato verrà determinata a un livello di incontestabile competenza, qual è il Consiglio nazionale delle ricerche.

Quindi, dopo che anche la rappresentante del Governo si è espressa favorevolmente, si passa all'esame degli articoli: vengono accolti tutti nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento salvo l'articolo 6, nel quale è introdotta una modificazione di aggiornamento del dispositivo di finanziamento.

Il disegno di legge è infine accolto nel suo complesso, nel testo modificato.

« **Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 8 febbraio 1971, n. 88, a favore della Società europea di cultura (SEC) con sede in Venezia** » (727), d'iniziativa dei senatori Terracini e Pieccini.

(Rinvio del seguito della discussione).

Il relatore alla Commissione Ermini, incaricato, nella seduta del 14, di compiere passi intesi a una revisione del contrario parere espresso dalla Commissione Bilancio e programmazione, comunica di non essere stato in grado di condurre a buon fine gli anzidetti contatti, e pertanto il seguito della discussione viene rinviato.

« **Modificazioni all'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante norme per la tutela delle cose di interesse artistico o storico** » (759), d'iniziativa dei senatori Romagnoli Caretoni Tullia ed altri.

(Discussione e rinvio).

Preliminarmente all'inizio del dibattito, il sottosegretario Maria Cocco sottopone alla

Commissione la possibilità di una discussione congiunta dei vari provvedimenti (taluno dei quali ancora in fase di assegnazione) riguardanti la tutela del patrimonio artistico e storico, presentati dal Governo.

Si pronunciano peraltro per un immediato esame del provvedimento in titolo i senatori Ermini e Papa e il presidente Spadolini, e quindi si passa alla discussione.

Il disegno di legge è illustrato favorevolmente dal senatore Peritore.

Prevede l'adozione di una procedura più operativa per i provvedimenti diretti alla tutela degli immobili d'interesse artistico e storico, soprattutto dal punto di vista della salvaguardia della loro integrità e della difesa dalle alterazioni delle condizioni di ambiente e di decoro.

Nella discussione che segue intervengono i senatori Burtulo, Ermini e Papa.

Il senatore Burtulo si dice consenziente con la necessità di tutelare adeguatamente l'interesse della collettività, alla conservazione del proprio patrimonio culturale; fa peraltro presente il dovere di non disattendere altri interessi, in qualche modo contrastanti con quello indicato, ma non per questo meno meritevoli di tutela, e soprattutto quelli dei proprietari delle zone da sottoporre a vincolo: egli osserva che non si tratta soltanto di singoli, ma anche di intere comunità e mette in evidenza il loro diritto alla reale conoscenza delle eventuali misure limitative adottate dalle autorità amministrative nei confronti dell'uso dei loro beni, in modo da consentire l'effettiva possibilità di utilizzare i rimedi previsti dalla legge nei casi di errori o di eccesso di potere.

Alle considerazioni del precedente oratore si associa il senatore Ermini: anch'egli suggerisce alla Commissione di accogliere il testo con opportune modificazioni, intese ad adeguatamente soddisfare le varie esigenze degne di tutela.

Nell'aderire alle finalità del disegno di legge, il senatore Papa ricorda ai precedenti oratori che la disciplina proposta sarebbe solo in parte innovativa: essa infatti si applica già per la protezione delle bellezze naturali.

Ha la parola quindi il sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione Cocco.

A nome del Governo si dice d'accordo nel merito; accenna peraltro alla opportunità di qualche correttivo non solo riguardo alla competenza in materia di emanazione dei provvedimenti di vincolo (questa dovrebbe essere del Ministro della pubblica istruzione e non del Sovrintendente alle antichità o ai monumenti) ma anche relativamente alle modalità di notifica agli interessati. Si riserva poi di pronunciarsi sulle altre proposte accennate dagli oratori intervenuti nel corso della discussione, non appena esse siano presentate.

Con gli emendamenti ventilati dalla rappresentante del Governo dichiara di poter consentire il relatore alla Commissione Peritore, che tuttavia ribadisce l'esigenza di una normativa più efficace nella materia considerata.

Ha nuovamente la parola il senatore Burtulo per mettere la Commissione in guardia dal pericolo dell'inerzia dell'amministrazione, che verrebbe favorita — egli dice — quando venissero accolte procedure di notifica per essa meno vincolanti; replica brevemente il relatore Peritore e quindi il presidente Spadolini (che raccoglie anche un invito in tal senso rivolto dal senatore Piovano) prega il senatore Burtulo di concordare, assieme al relatore alla Commissione e al rappresentante del Governo, un nuovo testo, in cui tenere presenti i vari punti emersi nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE REFERENTE

« Norme per il funzionamento dell'Università italiana per stranieri di Perugia » (800), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il relatore alla Commissione Ermini tratta rapidamente le caratteristiche della università per stranieri di Perugia; propone peraltro, prima di affrontare con maggiore ampiezza il merito del provvedimento, di richiederne il trasferimento di sede per non duplicare la discussione ed assicurarne la necessaria pubblicità.

Aderisce alla proposta il senatore Stirati, a nome dei senatori socialisti, ed il senatore Piovano dichiara che i senatori comunisti non si opporranno: chiede peraltro al relatore di fornire, nell'ulteriore corso del procedimento, puntuali informazioni riguardo ad alcuni aspetti dell'ordinamento dell'anzidetto ateneo.

La Commissione unanime, con l'assenso della rappresentante del Governo, formula infine la richiesta di assegnazione in sede deliberante ed il seguito dell'esame è rinviato.

« Norme interpretative delle leggi 21 febbraio 1963, n. 357, 27 febbraio 1963, n. 226, 25 luglio 1966, n. 603, 2 aprile 1968, n. 468, relative al personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti di istruzione elementare, media, secondaria di secondo grado ed artistica » (229), d'iniziativa dei senatori Moneti ed altri.

(Rinvio dell'esame).

La Commissione stabilisce (dopo un intervento del senatore Moneti, che raccomanda un'urgente deliberazione in materia) di iniziare l'esame del provvedimento nella prossima seduta.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Limoni chiede l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge numero 592, d'iniziativa dei senatori Carraro e Spigaroli, recante l'immissione, degli idonei nei concorsi a posti di ispettore centrale, nel ruolo degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione; il senatore Stirati avanza analoga richiesta per il disegno di legge n. 97, d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri, recante contributo a favore della Fondazione Monteverdi di Cremona.

Nel prendere atto di tali richieste, il presidente Spadolini, a proposito di questa seconda segnalazione, osserva che anche altri disegni di legge recanti contributi ad enti culturali attendono di essere esaminati (ricorda, in particolare, quello per il Centro nazionale di studi manzoniani, n. 250, d'iniziativa del senatore Spagnolli) ed avverte che per tali disegni di legge si procederà se-

condo quanto precedentemente convenuto, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 688.

*La seduta termina alle ore 11,40.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973

Presidenza del Presidente  
TOGNI

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici La Penna e per i trasporti e l'aviazione civile Valiante.*

*La seduta ha inizio alle ore 10.*

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente informa che, in adesione alla richiesta avanzata nella seduta del 14 corrente, il Ministro della marina mercantile ha comunicato che mercoledì prossimo, 4 aprile, illustrerà alla Commissione gli orientamenti di politica marinara del Governo.

Avverte inoltre che il Presidente del Senato ha espresso il suo consenso all'indagine conoscitiva sulla situazione autostradale e sulle sue prospettive, disposta dalla Commissione nella scorsa seduta, nonché al relativo programma di massima.

### IN SEDE DELIBERANTE

« Agevolazioni tributarie per la costruzione di nuove linee ferroviarie » (507).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Il Presidente riassume i termini del dibattito.

Il sottosegretario Valiante, illustrati ulteriormente alla Commissione i motivi di fatto e di diritto che consigliano di approvare il disegno di legge, invita il senatore Avezzano Comes a ritirare gli emendamenti proposti; nel contempo, anche al fine di fugare talune perplessità manifestate dal senatore Maderchi nella precedente seduta, propone di sop-

primere il penultimo comma dell'articolo unico, che concerne l'esenzione dall'imposta comunale di consumo dei materiali necessari alla costruzione di nuove linee ferroviarie.

Il senatore Avezzano Comes, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, dichiara di ritirare i propri emendamenti.

Il relatore alla Commissione, senatore Santalco, esprime quindi parere favorevole alla soppressione del penultimo comma.

Dopo che il senatore Maderchi, a nome del Gruppo ecomunista, ha preannunciato la astensione dal voto sul provvedimento — che considera, nella migliore delle ipotesi, superfluo — la Commissione approva l'articolo unico, previa soppressione del penultimo comma.

« Nuove norme per l'attuazione del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) » (961), approvato dalla Camera dei deputati.  
(Discussione e approvazione).

Il senatore Santi riferisce ampiamente alla Commissione, in senso favorevole, sul disegno di legge.

Interviene nella discussione il senatore Crollanza il quale, pur dichiarando di non opporsi al provvedimento, lamenta l'inorganicità e la frammentarietà della legislazione nella materia; inoltre, manifesta perplessità sull'articolo 2, che consente la riliquidazione del contributo per opere già completate, il costo delle quali sarà stato naturalmente minore di quello delle opere da iniziarsi, o da completarsi, nell'attuale periodo di lievitazione dei prezzi.

Per il senatore Maderchi, invece, il problema da risolvere è quello del completo trasferimento degli abitati di cui trattasi; a suo avviso, per converso, le perplessità del precedente oratore non possono essere condivise, trattandosi di integrazioni a contributi da tutti riconosciuti inadeguati.

Dopo un intervento del senatore Togni, prende la parola il senatore Sammartino, che si dichiara favorevole al provvedimento e chiede al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione un quadro dei trasferimenti degli abitati in tutto il territorio nazionale.

Successivamente il senatore Samonà rileva che lo scaglionamento dei pagamenti, di cui al terzo comma dell'articolo 6, produrrà ineluttabilmente notevoli ritardi, se non addirittura la stasi nelle opere da eseguire, in conseguenza della lievitazione dei costi, soprattutto nelle ultime annualità.

Dal canto suo il senatore Avezzano Comes dichiara di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento, per considerazioni di natura umana e sociale.

Dopo che il senatore Crollanza ha chiesto al Governo di fornire aggiornati dati statistici, sia in merito al numero complessivo degli abitati da trasferire, che alla quantità delle frane nelle diverse Regioni, il sottosegretario La Penna replica agli oratori intervenuti nel dibattito, precisando anzitutto che, secondo la stima dei competenti uffici, con il contributo in esame appare possibile completare il trasferimento degli abitati di cui trattasi e aggiungendo che per ovviare l'inconveniente accennato dal senatore Samonà, il Governo potrebbe essere delegato ad autorizzare gli Istituti autonomi delle case popolari competenti territorialmente ad impegnare anticipatamente i fondi occorrenti per la costruzione di alloggi.

Infine la Commissione approva i sette articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

## INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973

*Presidenza del Presidente*  
RIPAMONTI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e il turismo Tiberi.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,25.*

In apertura di seduta il senatore Alessandrini chiede che venga acquisito alla documentazione della Commissione il rapporto sulla programmazione del Segretario Generale della stessa, Ruffolo. Il presidente Ripamonti assicura che provvederà a soddisfare

tale richiesta, chiedendo al Ministro del bilancio anche l'invio dello schema del piano quinquennale per la parte relativa al 1973.

### IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifica degli articoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449** » (528), d'iniziativa dei senatori Merloni ed altri.  
(Discussione e rinvio).

Il senatore Robba, relatore alla Commissione, illustra ampiamente il disegno di legge dichiarandosi ad esso favorevole; ritiene però opportuno modificare il testo dell'articolo unico, con un emendamento aggiuntivo di un articolo.

Dopo che il senatore Merloni si è dichiarato favorevole all'emendamento presentato dal relatore il senatore Mancini afferma che il disegno di legge, concedendo maggiore libertà alle compagnie di assicurazione nell'investimento delle riserve, è censurabile sotto più punti di vista; incrementa infatti la simbiosi tra capitale assicurativo ed industriale, incoraggia gli investimenti speculativi delle compagnie di assicurazione nel momento in cui esse si trovano in difficoltà ed aumentano l'ammontare dei premi della polizza. L'oratore preannuncia quindi un emendamento.

Il presidente Ripamonti avverte che gli emendamenti presentati verranno sottoposti alla Commissione bilancio, la quale aveva già fornito un parere articolato, contenente osservazioni, sul provvedimento. Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

« **Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata** » (844), approvato dalla Camera dei deputati.  
(Discussione e approvazione).

Il relatore alla Commissione, senatore Merloni, illustra ampiamente il disegno di legge — che istituisce un Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata — raccomandandone l'approvazione.

Il senatore Alessandrini si dichiara favorevole al disegno di legge ed il sottosegretario Tiberi chiarisce che il provvedimento tende ad eliminare situazioni di incertezza nel sistema di pubblicità legale delle società.

Infine la Commissione approva, con l'astensione dei senatori del Gruppo comunista, gli undici articoli nonchè il disegno di legge nel suo complesso.

« **Norme sulla disciplina delle chiusure e delle interruzioni di attività delle aziende esercenti la produzione e la vendita al dettaglio di generi della panificazione** » (413).

(Rinvio del seguito della discussione).

Su richiesta del senatore Fusi, la Commissione delibera di rinviare la discussione del disegno di legge.

#### IN SEDE REFERENTE

« **Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcoliche** » (213), d'iniziativa del senatore Torelli. (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

(Rinvio dell'esame).

Il sottosegretario Tiberi chiede un breve rinvio dell'esame, necessario per perfezionare l'intesa tra i rappresentanti dei Ministeri interessati, in particolare dell'interno e della sanità.

Il senatore Fusi si dichiara d'accordo sul rinvio, purchè ciò non significhi accantonamento dell'iniziativa. Dopo che il senatore Venanzetti ha espresso l'auspicio che i contrasti emersi vengano superati ed il disegno di legge possa essere di nuovo assegnato alla Commissione in sede deliberante, il Presidente rileva che la Commissione difficilmente perverrà all'approvazione di un testo differente da quello elaborato dall'apposita Sottocommissione.

L'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

« **Istituzione di un ruolo dei concessionari di vendita della produzione automobilistica presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato** » (766), d'iniziativa dei senatori Togni ed altri.

(Rinvio dell'esame).

Su richiesta del sottosegretario Tiberi, la Commissione decide di rinviare l'esame del disegno di legge.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973

*Presidenza del Presidente*

PREMOLI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità De Lorenzo.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Disciplina dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche** » (295), d'iniziativa dei senatori Costa e Della Porta. (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

(Seguito della discussione e rinvio).

Si riprende la discussione, sospesa il 21 marzo. Il sottosegretario De Lorenzo, richiamandosi a talune osservazioni sollevate nella precedente seduta, rileva anzitutto che il disegno di legge non comporta oneri che ricadano direttamente sul bilancio statale, poichè le spese per l'istituzione delle eventuali scuole saranno di competenza dell'ente che chiederà di essere all'uopo autorizzato. L'onorevole De Lorenzo ricorda quindi che la legislazione statale in materia ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni concernenti la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie; rimane invece ferma la competenza statale in ordine alla determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e alla determinazione delle materie fondamentali di insegnamento, come pure in ordine alle professioni sanitarie ausiliarie, agli ordini e collegi professionali. Peraltro, conclude il Sottosegretario, l'attribuzione alle Regioni di compiti già esercitati dallo Stato non preclude al Parlamento la possibilità di legiferare nella materia, poichè la funzione legislativa delle Regioni a statuto ordinario non è esclusiva.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli. Sull'articolo 1 interviene il se-

natore Argiroffi il quale sostiene, sulla base dei decreti delegati vigenti nella materia, la necessità di un testo diverso che affidi alle Regioni la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie nonchè l'istituzione e la programmazione dei corsi per tecnici di laboratorio.

I senatori Barra, Costa, De Giuseppe, Leggieri, il relatore Arcudi e il Sottosegretario si dichiarano contrari all'emendamento, mentre la senatrice Carmen Paola Zanti Tondi e il senatore Cavezzali non sarebbero alieni dalla soppressione dal secondo comma dell'articolo.

Respinto l'emendamento dei senatori Argiroffi ed altri, l'articolo risulta approvato con un emendamento di carattere formale presentato dal Sottosegretario, recante la sostituzione delle parole « di analisi cliniche » con la parola « medico ».

I senatori comunisti presentano un emendamento sostitutivo dell'articolo 2. Tale modifica autorizza le Regioni a istituire e programmare i corsi per tecnico di laboratorio nell'attesa di una legge-quadro per la definizione organica dei profili professionali delle categorie degli operatori sanitari.

Su proposta del senatore De Giuseppe, è approvata la soppressione dell'inciso contenuto nel primo comma. I senatori Leggieri e Costa propongono la sostituzione delle parole « raggiunto la maggiore età » con le altre « compiuto l'età di diciotto anni ». L'emendamento è approvato.

La senatrice Carmen Paola Zanti Tondi propone la soppressione del secondo comma e il senatore Costa la sostituzione delle parole « sesto anno » con le altre « terzo anno ». Su richiesta del relatore alla Commissione Arcudi, il secondo comma dell'articolo viene però accantonato. I senatori comunisti si riservano di trasformare l'emendamento sostitutivo dell'articolo in aggiuntivo e il senatore Pinto di presentare un emendamento che dia facoltà alle amministrazioni ospedaliere di assumere tecnici di laboratorio forniti dei requisiti previsti dall'articolo 11 fino a tutto il terzo anno dall'entrata in vigore della legge.

Il Sottosegretario di Stato propone la sostituzione dei primi due commi dell'articolo 3 con un testo inteso a stabilire l'istituzione presso enti ospedalieri — con provvedimenti del Presidente della Giunta regionale — di scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio medico. Dopo interventi dei senatori Barra, De Giuseppe, Costa, Pinto, Carmen Paola Zanti Tondi, Argiroffi e Ossicini, l'emendamento è approvato, mentre viene respinto — dopo che i senatori Pinto e Leggieri hanno evidenziato il rischio di un doppio tipo di formazione professionale, teorica e pratica — un emendamento del senatore Ossicini, inteso a consentire l'insegnamento anche in scuole specificamente organizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia**

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973

*Presidenza del Presidente  
CARRARO*

*La seduta ha inizio alle ore 20,30.*

La Commissione discute i problemi attinenti alla pubblicità dei propri lavori e della documentazione da essa acquisita.

Si svolge un ampio dibattito durante il quale intervengono i senatori Zuccalà, Vincenzo Gatto, Pisanò, Agrimi, Adamoli, Bertola, Rosa, Chiaromonte, Pinto e Follieri e i deputati Pietro Riccio, Terranova, Patriarca, Niccolai, Nicosia e Vineis.

Dopo che il Presidente Carraro ha replicato a tutti gli intervenuti, la Commissione stabilisce di affidare ad un Comitato ristretto, composto dal deputato Terranova e dai senatori Follieri e Pisanò, il compito di formulare le opportune proposte per la soluzione dei problemi dibattuti.

La Commissione, infine, stabilisce di convocare la seduta di domani 29 e di tornare a

riunirsi la prossima settimana in due sedute che avranno luogo rispettivamente mercoledì 4 aprile alle ore 20 e giovedì 5 aprile alle ore 11.

*La seduta termina alle ore 23,15.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Agrimi, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sul disegno di legge:*

« Interventi per la salvaguardia di Venezia » (256-B), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8<sup>a</sup> Commissione*);

b) *parere contrario sul disegno di legge:*

« Autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari della Guardia di finanza in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia » (779), (*alla 6<sup>a</sup> Commissione*).

La Sottocommissione ha inoltre deliberato di esprimere parere favorevole su tre articoli aggiuntivi ed annessa tabella, presentati dal Governo, al disegno di legge:

« Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie » (542), d'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> ed 11<sup>a</sup>*).

Infine la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'emissione del parere sui disegni di legge:

« Modifiche degli articoli 226 e 339 del Codice di procedura penale e dell'articolo 617

del Codice penale, relativi alla tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni » (755), d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri (*alla 2<sup>a</sup> Commissione*);

« Ammissione dei laureati in astronomia e in discipline nautiche ai pubblici concorsi per l'accesso a talune carriere direttive tecniche del personale della Difesa » (816) (*alla 4<sup>a</sup> Commissione*).

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Colella, e con l'intervento dei sottosegretari di Stato per il tesoro Schietroma e per la giustizia Pennacchini, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Somministrazione obbligatoria di immunoglobina anti D nelle donne RH negative non immunizzate » (310), d'iniziativa dei senatori Pittella e Ferralasco (*alla 12<sup>a</sup> Commissione*);

« Esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari a beneficio della Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e della Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) » (496-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (*alla 3<sup>a</sup> Commissione*);

« Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia » (551), d'iniziativa del senatore Coppola (*alla 2<sup>a</sup> Commissione*);

« Mantenimento dell'assistenza sanitaria ai familiari a carico dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi » (767), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri (*alla 11<sup>a</sup> Commissione*);

« Istituzione di un capitolo di entrata nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la contabilizzazione dei rimborsi corrisposti dalla Comunità economica europea per l'acquisto di tabacchi greggi » (785) (alla 6<sup>a</sup> Commissione);

« Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla disciplina dei canoni e sopracanonici dovuti dai rivenditori di generi di monopolio » (786) (alla 6<sup>a</sup> Commissione);

« Concessione alla regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto, per il quinquennio 1972-76 e determinazione, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 » (788) (alla 6<sup>a</sup> Commissione);

« Agevolazioni fiscali in materia di antichità e belle arti » (807) (alla 6<sup>a</sup> Commissione);

« Esercizio di attività agro-zootecniche da parte dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali » (810) (alla 9<sup>a</sup> Commissione);

« Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina » (812) (alla 6<sup>a</sup> Commissione);

« Provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1972 » (960), approvato dalla Camera dei deputati (alla 1<sup>a</sup> Commissione);

« Nuove norme per l'attuazione del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro) » (961), approvato dalla Camera dei deputati (alla 8<sup>a</sup> Commissione).

b) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Integrazione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato » (777) (alla 6<sup>a</sup> Commissione);

c) *parere contrario sul disegno di legge:*

« Contributo al comune di Termini Imerese per l'erezione di un monumento cele-

brativo del " Picciotto " » (571), d'iniziativa dei senatori Carollo ed altri (alla 1<sup>a</sup> Commissione);

Inoltre la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'emissione del parere sui disegni di legge:

« Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie » (542), d'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>);

« Integrazioni e modifiche della legge 28 luglio 1971, n. 585, concernente le pensioni di guerra indirette » (554), d'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri (alla 6<sup>a</sup> Commissione);

« Norme integrative della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, circa i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario » (828), d'iniziativa dei senatori Cirielli e Buzio (alla 4<sup>a</sup> Commissione);

Infine la Sottocommissione ha deliberato di rimettere all'esame della Commissione il disegno di legge:

« Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » (453) (alla 2<sup>a</sup> Commissione).

## INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Scipioni, ha deliberato di esprimere:

*parere favorevole sui disegni di legge:*

« Provvedimenti per il rilancio della produzione zootecnica nazionale » (661), d'iniziativa dei senatori Artioli ed altri (alla 9<sup>a</sup> Commissione);

« Norme sulla informazione medico-scientifica riguardante i prodotti farmaceutici » (765), d'iniziativa del senatore Leggieri (*alla 12ª Commissione*);

« Provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1972 » (960), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 1ª Commissione*).

Inoltre la Sottocommissione ha deciso di rimettere alla Commissione l'emissione del parere sul disegno di legge:

« Interventi per la salvaguardia di Venezia (256-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (*alla 8ª Commissione*).

### LAVORO (11ª)

#### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Azimonti, ha deliberato di esprimere:

*parere favorevole sui disegni di legge:*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, con Allegati e Protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969 » (935), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 3ª Commissione*);

« Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata » (844), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 10ª Commissione*).

---

### CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

---

#### Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Giovedì 29 marzo 1973, ore 16

### Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

e

3ª (Affari esteri)

Giovedì 29 marzo 1973, ore 10,30

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

INIZIATIVA POPOLARE. — Elezione unilaterale diretta dei delegati italiani al Parlamento europeo (1).

### Commissioni riunite

2ª (Giustizia)

e

11ª (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Giovedì 29 marzo 1973, ore 10

*In sede redigente*

Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati LOSPINOSO SEVERINI ed altri. — Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie (542) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### 3ª Commissione permanente

(Affari esteri)

Giovedì 29 marzo 1973, ore 9,30

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

Esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari a beneficio dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e della

Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) (496-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sull'uso dei porti italiani da parte della nave nucleare « Savannah » e degli Scambi di Note relativi, conclusi a Roma, rispettivamente, il 23 novembre 1964 ed il 16 dicembre 1965 (545).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, con Allegati e Protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969 (935) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**6ª Commissione permanente**  
(Finanze e tesoro)

Giovedì 29 marzo 1973, ore 10

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. TANGA. — Modifiche della legge 15 aprile 1961, n. 291, recante norme sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali (270).

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (534).

2. Dismissione di immobili militari ed assegnazione di fondi per il potenziamento delle Forze armate (148).

3. Autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari della Guardia di finanza in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia (779).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Integrazione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato (777).

2. Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla disciplina dei canoni e sopracanonici dovuti dai rivenditori di generi di monopolio (786).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. SPAGNOLLI ed altri. — Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (161) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

DE PONTI ed altri. — Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare di tipo aperto (314).

2. Concessione di un contributo annuo di lire 20 milioni in favore dell'Istituto storico dei Cavalieri di Vittorio Veneto (645).

3. ALBERTINI ed altri. — Riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758 (247) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

II. Esame dei disegni di legge:

1. SEGNANA ed altri. — Integrazione delle disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (511) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

2. ZUGNO ed altri. — Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, riguardante le operazioni di credito agrario (683).

3. SEGNANA ed altri. — Modifiche all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici (590).

4. ROSA ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera *d*), del testo unico delle imposte dirette relativo alla esenzione dell'imposta sulle società nei riguardi dell'Ente autonomo per lo acquedotto pugliese (553).

5. BONALDI. — Concessione dell'indennità integrativa speciale mensile relativa ai trattamenti pensionistici di guerra anche a coloro che fruiscono di analogo beneficio in aggiunta a pensioni, assegni o retribuzioni di qualsiasi genere (537).

6. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione (210).

7. SPAGNOLLI ed altri. — Concessione di pensione straordinaria alla signora Tarquinia Tarquini, vedova del compositore Riccardo Zandonai (322).

8. Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'ammiraglio di divisione Luigi Rizzo (455).

9. SAMMARTINO ed altri. — Integrazioni e modifiche della legge 28 luglio 1971, n. 585, concernente le pensioni di guerra indirette (554).

**10ª Commissione permanente**  
(Industria, commercio, turismo)

*Giovedì 29 marzo 1973, ore 10*

Seguito dell'indagine conoscitiva concernente la situazione della Montedison e il piano di sviluppo dell'industria chimica.

**Commissione speciale**  
**per i problemi ecologici**

*Giovedì 29 marzo 1973, ore 10*

Seguito dell'esame dello schema di relazione sulla attuazione della normativa anti-smog, predisposto dall'apposito Gruppo di lavoro.

**Commissione inquirente**  
**per i procedimenti d'accusa**

(PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI)

*Giovedì 29 marzo 1973, ore 9*

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30*